



Comune di Todi  
7° Settore  
Urbanistica e Suape

**RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI E REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183 co° 115-19 D.lgs 50/2016**

**RELAZIONE ART. 34, COMMA 20 D.L. n. 179 del 18/10/2012 CONVERTITO CON LEGGE 221/2012**

**INFORMAZIONI DI SINTESI**

Oggetto dell'affidamento	<b>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI E REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO mediante finanza di progetto ai sensi dell'art 183 co° 115-19, del D.lgs 50/2016</b>
Ente affidante	COMUNE DI TODI
Tipo di affidamento	CONCESSIONE
Modalità di affidamento	AFFIDAMENTO TRAMITE GARA
Durata del contratto	ANNI 16
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	NUOVO AFFIDAMENTO
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	TERRITORIO DEL COMUNE DI TODI

**SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

Nominativo	Arch. Marco Spaccatini
Ente di riferimento	COMUNE DI TODI
Area/servizio	SETTORE 7° URBANISTICA E SUAPE
Telefono	0758956502
Email	marco.spaccatini@comune.todi.pg.it
Data di redazione	11/02/2022

Ai fini di ottemperare a quanto previsto dall'art. 34, comma 20 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl.Ord. n. 194 - In vigore dal 20 ottobre 2012. L. conversione 221/2012), che prevede che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*, e stante la qualificazione del servizio di pubblica illuminazione quale *"servizio pubblico locale di rilevanza economica"* e come tale rientrante nel suddetto dettato normativo, con la presente relazione si illustra quanto segue:

## **SEZIONE A**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Secondo l'art. 1 del R.D. 2578/1925, l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione pubblica rientrano tra i "pubblici servizi" come pure confermato dalla giurisprudenza amministrativa la quale afferma che "il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale."(cfr. Cons. Stato Sez. V, 25/11/2010, n. 8231; Cons. Stato Sez. V, 16/12/2004, n. 8090) considerandolo anche "servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale" (sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 348 del 31 gennaio 2006).

Il carattere di servizio pubblico locale è stata affermato in più occasioni anche dall'ANAC (Determinazione AVCP 110/2012 - Delibera N. 202 del 3 marzo 2021) la quale ha rilevato la necessità che gli affidamenti dei SPL siano preceduti dalla relazione prevista dall'art. 34 citato confermando la recente giurisprudenza in materia (Cons. St., V, 2275/2019).

Dalla qualificazione giuridica della pubblica illuminazione come servizio pubblico locale deriva l'applicazione delle norme generali in tema di servizi pubblici locali.

Nel corso degli anni, la materia dei servizi pubblici locali è stata interessata dal susseguirsi e sovrapporsi di normative ad hoc volte a individuare le modalità di gestione e di affidamento dei servizi. Tutte le diverse soluzioni normative elaborate sono confluite nel TUEL agli artt. 112 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 – che si poneva l'obiettivo di regolamentare in modo generale la disciplina dei servizi pubblici locali. Una riforma generale del settore era stata operata con l'art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (cd. Decreto Tremonti) convertito nella L. 06.08.2008 al quale ha fatto seguito il Regolamento attuativo n. 168/2010 che sinteticamente prevedeva:

- a) l'affidamento del servizio pubblico locale, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- b) l'affidamento della gestione del servizio pubblico locale in favore di società miste il cui socio privato sia scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- c) l'affidamento diretto, ossia in house providing, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

Tale disciplina (regolamento compreso) è stata abrogata a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, per effetto del D.P.R. 18 luglio 2011, n.113 (proclama dell'esito referendario). Per colmare il vuoto normativo nazionale determinato dall'esito referendario il legislatore ha approvato gli artt. 3-bis e 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e successivamente modificato prima dalla Legge n. 183/2011 (cd. Legge di Stabilità 2012), poi dal D.L. n. 1/2012 (cd. Cresci-Italia), convertito in Legge n. 27/2012 ed, in ultimo, dal D.L. n. 83/2012.

Nondimeno tale ultima sussultoria disciplina è stata abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n.199 che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art.4 del D.L. n. 138/2011 per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.

Allo stato attuale quindi, alla luce delle evoluzioni qui succintamente richiamate, trova quindi applicazione immediata l'ordinamento comunitario, già introdotto con l'art.23 bis D.L. 112/2008.

Considerando quindi, oltre alla disciplina di settore non toccata dalla sentenza della Corte, la normativa e i principi generali dell'ordinamento europeo, nonché quelli affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale si può ritenere che l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica possa avvenire secondo tre diversi modelli cui corrispondono altrettante soluzioni organizzative e gestionali:

1) tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

2) tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto;

3) tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. In house providing.

Queste disposizioni recepiscono il principio comunitario dell'indifferenza della forma utilizzata per la gestione dei servizi di interesse economico generale da parte degli enti: l'ente in sostanza è libero di auto organizzarsi, nel rispetto del diritto comunitario, mediante l'auto produzione o il ricorso al mercato. Una sentenza del TAR Lombardia (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 11/06/2013, n. 558) ha precisato: *“L'ordinamento nazionale non indica un modello preferibile - ossia non predilige né l'in house né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico privato - ma rinvia alla scelta concreta del singolo ente affidante. In definitiva, si profila una maggiore autonomia degli enti locali nella direzione da intraprendere (...) La scelta tra i differenti modelli va effettuata tenendo conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto dei criteri introdotti dall'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 ossia la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Detti obiettivi devono necessariamente essere correlati al preminente interesse dell'utente del servizio a godere del miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti (...)”*

L'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge n.221/2012) al comma 20 dispone che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

Ai fini dell'affidamento è quindi prevista la presente relazione la quale deve indicare in particolare le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelto, nonché la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

In conclusione, gli adempimenti a carico degli enti affidanti a seguito della nuova normativa in materia di servizi pubblici locali risultano semplificati. La scelta è rimessa agli affidanti che eserciteranno un potere discrezionale ma nel contempo rispettoso dei principi europei di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi; dell'obbligo di motivazione; dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

## **SEZIONE B**

### **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

#### **B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il Comune di Todi si propone di affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica delle aree comunali unitamente al servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici ed elettrici di varie sedi comunali ad un unico operatore economico. La scelta di affidare congiuntamente i due servizi è stata effettuata al fine di avere un unico interlocutore nell'ambito di un contratto di

concessione, ove sia possibile prevedere sia interventi di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione sia la riqualificazione energetica degli edifici.

Nello specifico la concessione ha ad oggetto la gestione del servizio per una durata complessiva di sedici (16) anni, comprensiva dei lavori di efficientamento, riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti termici ed elettrici degli edifici con contestuale fornitura di energia elettrica e termica.

In particolare, il suddetto affidamento consentirà di recepire la normativa comunitaria e nazionale in materia di pubblica illuminazione e risparmio energetico che prevede la necessità di:

- a) ridurre l'inquinamento luminoso sul territorio attraverso l'utilizzo di apparecchi in grado di non disperdere la luce verso l'alto.
- b) razionalizzare i consumi energetici mediante l'utilizzo di apparecchi ad alta efficienza, ottimizzando nel contempo i costi di esercizio e di manutenzione;
- c) migliorare la sicurezza per la circolazione stradale;
- d) mettere a norma gli impianti sotto il punto di vista statico ed elettrico.

Parallelamente l'efficientamento e la riqualificazione dei sistemi di riscaldamento e illuminazione delle sedi comunali consentirà di raggiungere i medesimi obiettivi in termini di risparmio energetico e contenimento dei costi di esercizio e manutenzione.

La consistenza degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Todi è indicativamente costituita da n. 3900 punti luci alimentati da circa 300 quadri elettrici di proprietà comunale. Per quanto riguarda gli immobili di proprietà comunale oggetto del servizio si tratta di 22 immobili per i quali è prevista la conduzione e manutenzione degli impianti termici ed elettrici.

Il contratto di concessione pertanto prevede:

- Servizio di illuminazione pubblica e di gestione degli impianti semaforici
- Servizio di Gestione Termica
- Servizio di Gestione Elettrica
- Servizi di Smart City

A carico del concessionario sono poste le seguenti prestazioni:

- progettazione esecutiva
- finanziamento interventi
- realizzazione interventi
- conduzione e gestione degli impianti
- fornitura vettori energetici
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria.

Il servizio pubblica illuminazione nel Comune di Todi è attualmente gestito da Enel Sole S.r.l., in base all'adesione al Servizio Luce di CONSIP, contratto scaduto e prorogato per il tempo necessario allo svolgimento della gara.

## ***B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE***

Il servizio di illuminazione pubblica è costituito da un insieme di attività economiche soggette ad obblighi di servizio pubblico, intendendo come tali quegli obblighi che l'impresa che gestisce il servizio, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe e che riguardano specificatamente il servizio universale, la continuità, la qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori.

Stante il riferimento contenuto nell'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.



In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali, si può concludere che le citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi.

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'amministrazione deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo della pubblica illuminazione. In particolare, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Nel caso specifico degli impianti di pubblica illuminazione gli obblighi che il Comune di Todi intende porre a carico del gestore sono la redazione del progetto esecutivo e realizzazione di tutti gli interventi di riqualificazione/efficientamento energetico degli impianti con i seguenti obiettivi:

- Minimizzare l'incidenza economica e ed energetica del servizio di illuminazione pubblica;
- Migliorare l'illuminazione del tracciato viario e la sicurezza stradale;
- Azzerare l'inquinamento luminoso diretto;
- Limitare l'inquinamento luminoso indiretto;
- Rinnovare gli impianti presenti sul territorio rendendoli più moderni ed efficienti;
- Rinnovare i corpi illuminanti secondo quanto previsto dal DM 28 marzo 2018 che disciplina i criteri ambientali minimi dei servizi di illuminazione pubblica (CAM).

Il concessionario, dovrà inoltre per tutta la durata:

- Gestire gli impianti di illuminazione pubblica e gli impianti termici ed elettrici delle sedi comunali per tutta la durata prevista;
- Assicurare il servizio di fornitura e erogazione di energia elettrica e termica.

Restano in capo al Comune le funzioni amministrative di controllo sulla regolarità del servizio di gestione per tutta la durata contrattuale.

La remunerazione economica per il gestore avverrà attraverso un canone annuo comprensivo della fornitura di energia elettrica e termica, della riqualificazione, gestione e manutenzione degli impianti calcolato sulla base di costi di fornitura elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria attualmente sostenuti dall'Ente.

## **SEZIONE C**

### **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

L'Amministrazione Comunale intende provvedere, tramite gara ad evidenza pubblica, ad affidare ad un unico soggetto la gestione del servizio di illuminazione pubblica unitamente al servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici ed elettrici di varie sedi comunali.

Inoltre, il Comune intende effettuare interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti senza investimenti economici diretti a carico dell'Ente medesimo.

Pertanto, si ritiene necessario e conveniente procedere all'affidamento del servizio mediante contratti di partenariato pubblico privato art. 183 D.Lgs 50/2016, soluzione ritenuta più idonea e corrispondente alle esigenze economiche del comune rispetto alle altre soluzioni prospettate.

SI ritiene che l'affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 60 e seg. D.Lgs 50/2016, rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dei principi comunitari di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione, di imparzialità, di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di adeguata pubblicità che mirano ad assicurare l'effettività della difesa del mercato e della concorrenza.

## **SEZIONE D**

### **MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA**

Nel prosieguo della presente relazione si illustreranno le ragioni e le motivazioni economico finanziarie poste a fondamento della decisione dell'amministrazione di ricorrere allo strumento del *project financing*.

#### **Convenienza rispetto ad altre tipologie di affidamento: APPALTO**

La scelta di affidare il servizio mediante la formula della finanza di progetto è giustificata dalla convenienza di tale operazione rispetto all'appalto, tanto sotto il profilo economico quanto sotto il profilo giuridico.

L'affidamento mediante *project financing*, infatti, consente all'amministrazione di riqualificare l'intera rete di pubblica illuminazione nonché gli impianti termici ed elettrici delle sedi comunali con risorse economiche totalmente a carico dell'operatore economico e senza aggravii sul bilancio dell'amministrazione pubblica, la quale si avvantaggia direttamente dell'efficienza gestionale, della qualità delle opere, dell'efficacia dei servizi resi alla collettività, oltretutto del superamento dei vincoli di bilancio e dei saldi di bilancio derivanti dall'operazione.

I tratti essenziali di tale tipologia di affidamento possono brevemente riassumersi nella capacità intrinseca del progetto di generare flussi di cassa idonei a coprire l'investimento sostenuto dal privato, la costituzione di idonee garanzie tra i soggetti coinvolti nell'operazione e il trasferimento del rischio secondo i principi di efficienza ed economicità.

In particolare, i rischi che il privato assume nella gestione del servizio sono inquadrabili nella categoria del rischio cd. di costruzione, *“legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera”* (art. 3, lett. aaa D. Lgs. 50/2016), e del rischio cd. di disponibilità, *“legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti”* (art. 3, lett. bbb, D. Lgs. 50/2016).

Nella trasmissione dei rischi in capo all'operatore economico, assume fondamentale importanza la bozza di contratto, le cui clausole, elaborate in maniera chiara e puntuale, assolvono il compito di regolamentare il futuro rapporto concessorio e di attribuire la qualificazione giuridica dell'atto negoziale come contratto di *project financing*.

Si riportano a titolo esemplificativo alcune clausole della bozza di convenzione:

Art. 2 punto 2.8 comma 3 della Bozza di convenzione

*“3. Qualora il risparmio energetico (calcolato a parità di condizioni di perimetro di servizio e parità di gradi giorno), misurato con cadenza annuale, dovesse essere minore del Risparmio Energetico Garantito indicato in sede di offerta, sarà applicata al concessionario una “Penale da underperformance. Il valore di detta penale è determinato moltiplicando i maggiori consumi (kWh, smc) per il prezzo di riferimento dei vettori energetici (es. energia elettrica, gas metano ..) espresso da CONSIP al momento dell'applicazione della penale.”*

Art. 5 comma 4. della Bozza di convenzione:

*“4....il concessionario ...assume il rischio del mancato raggiungimento del Risultato Energetico così come definito nella Diagnosi Energetica di cui all'articolo 1, non potendo pretendere dal Concedente ulteriori compensi rispetto al canone di cui all'articolo 11.1 nel caso in cui consumo energetico risultasse maggiore rispetto al valore di progetto e determinasse per il Concessionario costi non recuperabili attraverso il canone di cui all'articolo 11.1, così come più in generale affermato all'articolo 10 comma 4 per tutti i costi a carico del Concessionario.”*

A tutto ciò si aggiunga anche il vantaggio derivante dalla garanzia di una più elevata qualità della progettazione, affidata a soggetti esperti e qualificati individuati mediante una gara ad evidenza pubblica.

A differenza della concessione, nell'appalto è previsto che l'amministrazione sostenga direttamente i costi degli investimenti per la realizzazione delle opere, accollandosi anche gli eventuali rischi prospettabili durante il periodo dell'affidamento.

Le due tipologie di affidamento, quindi, anche se si qualificano entrambe come contratti a titolo oneroso presentano delle differenze, per quanto concerne l'oggetto dell'affidamento, l'impatto sul bilancio del comune e la ripartizione dei rischi.

**Convenienza rispetto alla Convenzione Consip – Servizio Luce e all' Accordo Quadro per la Gestione e l'Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti locali.**

Tra le altre tipologie di affidamento del servizio si rinviene, altresì, la possibilità per l'amministrazione di accedere ai servizi negoziati da Consip.

Tele soluzione non è però percorribile per il Comune di Todi non esistendo in CONSIP una convenzione o uno strumento di negoziazione che preveda congiuntamente sia il Servizio di Pubblica Illuminazione, sia il servizio di manutenzione e conduzione degli impianti termici ed elettrici degli immobili comunali, con contestuale riqualificazione ed efficientamento degli stessi, assicurando altresì la fornitura dell'energia elettrica e termica.

Il comune di Todi ha ricevuto due proposte da due differenti operatori del settore ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016 e svolto la necessaria istruttoria per valutare la migliore proposta dal punti di vista economico-finanziario e tecnico.

La proposta individuata, corredata dal piano economico finanziario asseverato, che sarà posta a base di gara prevede una durata di 16 anni comprensiva della progettazione, finanziamento e realizzazione degli interventi di efficientamento e consente, nel periodo post concessione di usufruire di un consistente risparmio economico sui costi di energia. Garantisce altresì un investimento complessivo in grado adeguare ed efficientare la quasi totalità degli impianti di pubblica illuminazione nelle sue varie componenti (punti luce, sostegni, quadri, ecc) e un numero adeguato di edifici, a fronte di un canone annuo onnicomprensivo di € 655.755,00 ( il primo anno € 571.755,00) inferiore alla spesa annua storica del Comune di Todi.

La proposta si propone l'obiettivo di conseguire un risparmio energetico per l'impianto di pubblica illuminazione di circa 1.141.515,10 kWh/anno, corrispondente ad un risparmio del 73.01 % rispetto allo stato ante operam a fronte di un investimento sostenuto totalmente dal concessionario, il quale si obbliga anche a mantenere gli impianti e a garantirne negli anni la disponibilità.

Todi lì 11/02/2022

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**Arch. Marco Spaccatini**